

## ORDINANZA N. 85

**Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI NON AUTORIZZATI PER LE FRAZIONI DI SERVVAZ E CREPIN- DECONGESTIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.**

### IL SINDACO

Ravvisato che nelle Frazioni di **Servvaz e Crépin (dalla c.d. Croce della Missione)** non sussistono aree e spazi di sosta e di manovra adeguati per un numero ingente di veicoli soprattutto durante i periodi di maggior afflusso turistico;

Considerata la pericolosità del transito dei veicoli in coincidenza con il passaggio degli Utenti sulle strade comunali de quibus, vista l'esigua larghezza delle medesime, anche nell'ottica di operare una netta e locale decongestione del traffico veicolare;

Ritenuto necessario ai fini della sicurezza, per i problemi sopra esposti, di istituire il divieto di transito su dette vie, eccetto che per: i residenti, i proprietari e/o locatari di immobili o unità immobiliari a vario titolo, i mezzi di soccorso, le Forze dell'Ordine, i disabili, i mezzi agricoli e i soggetti autorizzati dal Sindaco;

Visti gli art. 5 c. 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.lg. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il D. L.vo del 18/08/00 n°267;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse e per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

### ORDINA

1) L'istituzione del divieto di transito, sulla strade comunali della Frazioni di **Servvaz e Crépin (dalla c.d. Croce della Missione)**, eccetto che per: i residenti, i proprietari e/o locatari di immobili o unità immobiliari a vario titolo, i mezzi di soccorso, le Forze dell'Ordine, i disabili, i mezzi agricoli e i soggetti autorizzati dal Sindaco;

2) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato dell'apposizione della seguente segnaletica:

- **divieto di transito, con pannello integrativo "ECETTO AUTORIZZATI";**

3) Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

4) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada;

- 5) A norma dell'art. 3 comma 4 della L.07/08/1990 n° 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere violazioni alla Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta;
- 6) In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.L. n° 285/92 sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposita segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/92.

Valtournenche, il 13/10/2021

**Sottoscritta dal Sindaco  
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)  
con firma digitale**